



Direttiva EED: nuova governance europea dell'energia

Le Direttive EED e EPBD fanno parte integrante della [nuova governance europea dell'energia](#) la quale sancisce il principio dell'"**energy efficiency first**". Secondo questo principio, Stati membri dovranno considerare, prima di adottare decisioni di pianificazione, politica e di investimento in ambito energetico, se esistono misure di efficienza energetica alternative solide dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e dell'efficienza in termini di costi che consentano comunque di conseguire gli obiettivi delle decisioni politiche.

In attuazione della [governance UE dell'energia](#), l'Italia ha inviato alla Commissione il **Piano nazionale integrato per l'energia e clima - PNIEC per gli anni 2021-2030**. Il PNIEC, che comunque si basa sulle strategie e sui piani nazionali esistenti, quali appunto, per l'Italia, la Strategia energetica nazionale adottata a novembre 2017, assorbe i precedenti documenti programmatici, introducendo nuovi e più ambiziosi **obiettivi al 2030** in materia di efficienza energetica, fonti rinnovabili, e riduzione delle emissioni inquinanti.

La [nuova Direttiva 2018/2002/UE](#), che modifica la [Direttiva 2012/27/UE](#), pone come obiettivo prioritario un **miglioramento dell'efficienza energetica dell'Unione del 32,5% al 2030** rispetto allo scenario iniziale (articolo 1).

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del Clean energy package per il 2030, gli Stati membri **devono notificare alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2019** e successivamente ogni dieci anni, un **Piano nazionale integrato per l'energia e il clima**. Il Piano copre appunto il periodo 2021-2030. Il **Piano deve comprendere una serie di contenuti**, tra essi la **descrizione degli obiettivi**, traguardi e contributi nazionali relativi alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia.

I contenuti della [Direttiva EED](#) e il suo recepimento interno con il [D.Lgs. n. 73/2020](#)

>> I nuovi obiettivi al 2030

Con la nuova [Direttiva 2018/2002/UE](#) l'Unione si pone un più ambizioso obiettivo : conseguire un miglioramento dell'efficienza energetica di almeno il **32,5% entro il 2030**. In termini assoluti, nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1.128 Mtep di energia primaria e 846 Mtep di energia finale (dato aggiornato alla fuoriuscita del Regno Unito dall'UE).

La traiettoria per il miglioramento dell'efficienza energetica al 2030 costituisce un percorso funzionale alla **strategia di lungo termine dell'Unione** per conseguire

l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'UE entro il **2050** (cfr. Considerando n. 10 e art. 1 della [Direttiva 2018/2002/UE](#)), e, dunque, per conseguire un'economia dell'UE climaticamente neutra a quella data, come delineato nel ["Green Deal Europeo"](#)

Il Green Deal prospetta, peraltro, una ulteriore revisione della vigente normativa europea in materia energetica e di clima al fine di rendere più stringenti gli impegni per una decarbonizzazione al 2050 (conformemente alle priorità indicate nel documento stesso). Si rinvia, sul punto, al relativo [tema](#) dell'attività parlamentare.

Il [Decreto Legislativo 73/2020](#) recepisce dunque nell'ordinamento interno questa importante modifica, ai sensi della quale non si cristallizza più in un atto legislativo primario l'obiettivo nazionale di efficienza energetica, bensì si rimanda la sua indicazione in un documento programmatico, soggetto a revisione e periodico aggiornamento (cfr. articolo 17 del [Regolamento 2018/1999/UE](#)). Ciò consente una maggiore flessibilità e adattamento degli obiettivi interni ai nuovi e più ambiziosi obiettivi europei in materia di energia e clima che via via verranno adottati. La Direttiva EED, infatti, prevede la presentazione di una proposta legislativa entro il 2023 da parte della Commissione, al fine di rivedere i target unionali sull'efficienza energetica al rialzo in caso di significative riduzioni dei costi derivanti da evoluzioni economiche o tecnologiche, ovvero, se necessario, per realizzare gli impegni internazionali dell'Unione in materia di decarbonizzazione (articolo 1).

Contestualmente, la Direttiva EED conferma ed estende il **regime obbligatorio di risparmio energetico** già previsto dall'[articolo 7 della Direttiva 2012/27/UE](#), aggiornando i relativi criteri di calcolo (cfr. nuovi articoli 7-bis e 7-ter che la Direttiva EED ha inserito nella [Direttiva 2012/27/UE](#)).

Il **risparmio minimo obbligatorio di energia finale cumulato** da conseguire nel **periodo 2021-2030** è pari a 50,98 Mtep. Tuttavia, il PNIEC delinea l'obiettivo più ambizioso di circa **51,4 Mtep**. Per conseguirlo, ci si avvarrà dello schema d'obbligo basato sui cd. Certificati Bianchi e di un set di misure alternative già ad oggi attive, che saranno oggetto di revisione e potenziamento nei prossimi anni al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare, le misure oggetto di notifica sono le seguenti:

- lo schema d'obbligo dei Certificati Bianchi;
- le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica ed il recupero edilizio del patrimonio immobiliare esistente;
- il Conto Termico;
- il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica (FNEE);
- il Piano Impresa 4.0;
- il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC)

- il Programma di interventi di efficienza energetica promossi dalle politiche di coesione 2021-2027;
- il Piano nazionale di Informazione e Formazione per l'efficienza energetica (PIF);
- le misure per la mobilità; sostenibile quali: o il rinnovo del parco veicoli del trasporto pubblico locale; o gli interventi di shift modale nel trasporto merci.

Il [D.Lgs. n. 73/2020](#) prevede poi (con ulteriori modifiche e integrazioni all'[articolo 7 della Direttiva 2012/27/UE](#)) **modifiche e aggiornamenti a alcuni dei meccanismi sopra indicati, quali il meccanismo dei certificati bianchi e del Conto Termico.**

Per il **conto termico** (D.M. 16 febbraio 2020), se ne prevede un **aggiornamento entro il 30 giugno 2021**, tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo **nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato**, e dell'esigenza di **semplificarne l'accesso** da parte della pubblica amministrazione e dei privati e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microgenerazione.

>> **Tutela dei consumatori nella misurazione e fatturazione dei consumi energetici**

La **Direttiva EED** introduce nuove norme a **tutela dei consumatori** di servizi energetici, volte a rendere **più trasparenti e prive di oneri** per l'utente le **informazioni di fatturazione e consumo** di energia e di gas, nonché le informazioni di misurazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico. Gli Stati membri devono infatti provvedere affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.

Inoltre, gli Stati membri devono provvedere affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ricevano a **prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo** e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.

Proprio per garantire informazioni sui consumi più frequenti e a costi convenienti, la Direttiva EED dispone, in particolare, che a partire **dal 25 ottobre 2020** i **contatori di nuova installazione** siano **leggibili da remoto** e che, entro il **1° gennaio 2027**, **tutti i contatori e contabilizzatori** (anche già installati) siano dotati di capacità di **lettura da remoto**.

La previsione è stata recepita nell'ordinamento nazionale con l'[articolo 9 del D.Lgs. n. 73/2020](#), che ha integrato l'[articolo 9 del D.Lgs. n. 102/2014](#), con i nuovi commi da 5-bis a 5-quater, prevedendo quanto segue:

- nel caso di **condomini ed edifici polifunzionali di nuova costruzione non possono essere derogati gli obblighi di installazione** di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, ovvero gli obblighi di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali;
- al fine di **informare gli utenti** riguardo alla **ripartizione delle spese** per i **prelievi di energia termica** volontari e involontari, nei **condomini o gli edifici polifunzionali**, con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, mediante relazione tecnica asseverata, **differenze di fabbisogno** termico per metro quadro tra le unità immobiliari del condominio o dell'edificio polifunzionale superiori al 50%, l'**ENEA**, entro il **12 ottobre 2020**, sottoponga al Ministero dello sviluppo economico una **guida** nella quale siano indicate le ripartizioni delle spese suggerite in relazione a fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione;
- **nei condomini e negli edifici polifunzionali** in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore, **le informazioni sulla fatturazione e sul consumo** devono essere **affidabili**, precise e basate sul consumo effettivo o sulla **lettura del contabilizzatore** di calore. Tale obbligo può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti (ad eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore).
I **responsabili della fatturazione** dei consumi, amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinché:
 - se disponibili, le **informazioni sulla fatturazione** energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, **a un fornitore di servizi energetici designato dall'utente** stesso;
 - gli utenti possano scegliere di **ricevere le informazioni** sulla fatturazione e le bollette **in via elettronica**;
 - insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni **chiare e comprensibili**;
 - le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all'utente **a titolo gratuito**, ad **eccezione della ripartizione dei costi** in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che è effettuata senza scopo di lucro;
 - sia garantita all'utente la possibilità di **accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni** relative ai propri consumi;
 - sia promossa la **sicurezza informatica** e assicurata la **riservatezza** e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa, anche europea. I **costi** derivanti dallo svolgimento delle attività di cui sopra, concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali, possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui siano **ragionevoli**.

A tal fine, l'**ENEA**, in collaborazione con il CTI, entro l'11 novembre 2020, pubblica un **rapporto** contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, eventualmente suddiviso per aree geografiche;

- l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (**ARERA**) deve inoltre individuare le modalità con cui le imprese di distribuzione o le società di vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale provvedono a **comunicare a titolo gratuito al cliente finale** le **informazioni** sulla **fatturazione almeno ogni bimestre** e le modalità con le quali è **garantita** allo stesso cliente finale di **accedere gratuitamente** e agevolmente alle **informazioni** relative ai propri consumi.

Inoltre, le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico devono provvedere affinché siano rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo, indicati nel [Decreto legislativo n. 102/2014](#) (allegato 9, sostituito dall' [articolo 19 del D.Lgs. n. 73/2020](#));

- **ARERA deve assicurare**, altresì, che le **società di vendita** di energia al dettaglio **non ostacolino** i consumatori nel **passaggio a un altro fornitore**.

>> **Fondo nazionale per l'efficienza energetica**

Il [D.Lgs 73/2020](#) ha esteso dal 2020 **fino al 2030** l'operatività delle disposizioni di finanziamento del Fondo ([articolo 15, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2014](#)), ai sensi delle quali, il **Fondo può essere integrato**:

- a valere sulle risorse annualmente confluite nel **Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento** istituito presso la Cassa conguaglio del settore elettrico, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano posto a carico dei clienti finali
- con **quota parte dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati a progetti energetico - ambientali** (fino a 15 milioni euro annui a carico del MISE e fino a 35 milioni di euro annui a carico del MATTM, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, nonchè da ulteriori risorse a carico del MISE e del MATTM a valere sui proventi annui delle aste per progetti energetico ambientali non diversamente impegnati previa verifica delle disponibilità).

E' stato inoltre **ampliato l'ambito degli interventi finanziabili** dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica, includendovi quelli per l'**efficienza energetica e la riduzione dei consumi nel settore dei trasporti**.

Inoltre, il **Ministero dello sviluppo economico**, al fine di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo, incidendo anche sul processo decisionale delle imprese **valuta modalità di valorizzazione delle risultanze delle**

diagnosi energetiche, tenendo conto delle possibilità e degli strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea.

>> Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica

Con la sostituzione dell'[articolo 13 del D.Lgs. n. 102/2014](#), la disciplina del **programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica** è stata aggiornata temporalmente e nei contenuti.

Il programma triennale, prima previsto per il triennio 2015 - 2017, viene ora previsto, sempre con carattere triennale, a decorrere dal 2021: entro il 31 gennaio deve essere predisposto da ENEA e, successivamente, ogni tre anni fino al 2030.

E' prevista la previa acquisizione delle osservazioni degli stakeholders tramite consultazione pubblica e la successiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico.

Al finanziamento del programma si provvede, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota dei proventi annui della vendita all'asta delle quote di emissioni di CO2 spettante al Ministero dello sviluppo economico per progetti energetico ambientali.

https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_risparmio_efficienza_energetica.html